

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 22/12/1995

Oggetto L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.
Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro. (art. 10)

Obiettivo Con L.R. 85/1995 la Regione Sicilia promuove e sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali.

L'art. 10 reca disposizioni sul premio di assunzione a favore di imprese e società, enti privati, esercenti arti e professioni i quali, incrementando la base occupazionale, assumono a tempo indeterminato soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva.

Beneficiari I datori di lavoro interessati all'applicazione dell'art. 10 sono le imprese individuali e le società, anche cooperative, gli enti privati nonché gli esercenti arti e professioni che, non avendo effettuato riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti, assumano soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della L. n. 67/1988 secondo una delle seguenti opzioni:

- per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e in servizio alla data del 31/10/1995;
- in qualità di coordinatori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti;
- in qualità di coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time.

Azioni La Regione finanzia le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui sopra.

Spese ammissibili Per i datori di lavoro è previsto un contributo decrescente, per un triennio decorrente dalla data di assunzione, sulla retribuzione lorda spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria pari al 60% per il primo anno, al 55% per il secondo anno ed al 50% per il terzo anno. Naturalmente nel caso di contratto a tempo parziale l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto.

La L.R. 18/1999 ha autorizzato per il triennio 1999- 2001 la spesa di:
Anno 1999: Lit. 2.000 milioni;
Anno 2000: Lit. 4.000 milioni;
Anno 2001: Lit. 6.000 milioni.

Il contributo è erogato per le assunzioni operate non oltre il 31 dicembre 2001 e non è cumulabile con le agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria a titolo di concorso sulla

retribuzione. E' tuttavia consentito il cumulo dei suddetti contributi con gli esoneri e gli sgravi contributivi e con le agevolazioni di carattere fiscale previsti per le assunzioni di lavoratori dipendenti dalla vigente legislazione nazionale.

Procedure Il datore di lavoro interessato ai contributi deve presentare istanza in bollo, secondo lo schema predisposto, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro, gruppo IX, Interventi promozionali dell'occupazione, via Pernice n. 5 - Palermo.
Medesima istanza in carta semplice va presentata all'Ufficio provinciale del lavoro e M.O. e all'Ispettorato provinciale del lavoro rispettivamente competenti.

Data scadenza

Scadenza Le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di assunzione del lavoratore.

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 21 dicembre 1995, n. 85 (G.U.R. 66/1995).

Modulistica L.R. 19 agosto 1999, n. 18 (G.U.R. 40/1999).

Circolare Ass. 2 aprile 1998, n. 307 (G.U.R. 21/1998).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione, Direzione lavoro, gruppo IX, Interventi promozionali dell'occupazione Via Pernice 5 - 90100 Palermo
